

che si trovino nella provincia sotto la dipendenza degli intendenti di finanza, in questo caso mi parrebbe che potesse essere superfluo l'ufficio del ricevitore, perchè, in verità, non so convincermi quale ostacolo vi sia a che gli esattori comunali versino direttamente quello che essi riscuotono nelle mani dei tesorieri che siedono nel capoluogo della provincia.

Questi ricevitori principali sono, secondo la legge, pagati ad aggio, ma questo aggio, sia pur piccola cosa, è sempre un gravame pei contribuenti che, laddove si potesse risparmiare, converrebbe farlo.

Io amerei che l'onorevole ministro o la Commissione mi persuadessero che vi possa essere un'utilità in questi nuovi uffici intorno alla quale non ho potuto finora convincermi.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'utilità del ricevitore provinciale consiste essenzialmente in questo che, per quanto riguarda gli incassi delle imposte dirette, l'amministrazione non ha più che fare con tutti gli esattori comunali, e non è obbligata a tenere tanti conti quanti sono gli esattori comunali, nè ad agire essa direttamente sopra le loro cauzioni e via discorrendo; ma è un contabile solo, il quale s'incarica di tutte queste funzioni, cosicchè, per ciò che riguarda le tasse dirette, la contabilità invece di avere non so quanti mila conti, ne avrà soli 69. In ciò avvi un vantaggio enorme, il quale sarà certamente apprezzato dall'onorevole Rasponi, quando per poco consideri tutta questa moltitudine di conti, tutte queste difficoltà di esazioni che vi hanno verso gli esattori comunali.

Io non rispondo altro, perchè parmi che questo argomento dei ricevitori provinciali ha già formato oggetto di lunghe discussioni le altre volte in cui la legge è venuta davanti al Parlamento.

Io confesso che dapprima non era dei più favorevoli a questi ricevitori provinciali; anzi nella mia prima proposta credo di non averli introdotti; ma prendendo io stesso miglior conoscenza del sistema che veggio nelle provincie, dove è applicato, ho dovuto riconoscere, e mi sono intimamente convinto dell'utilità di questa istituzione.

Io non sto a parlarne di più, perchè quelli che hanno fatto parte delle precedenti Legislature sanno quali lunghe dispute vi furono su questo argomento, e si venne sempre a concludere nel senso che fossero da ritenere questi ricevitori provinciali.

**LOVITO.** Nel titolo IV di questa legge, dall'articolo 75 all'articolo 79, sono stabilite le norme per la creazione dei ricevitori generali. Essi, secondo il sistema della legge sarebbero *nominati* ad asta, vale a dire che essi concorrerebbero come tutti gli altri, ed avrebbero i soli titoli della cauzione che corrisponde al sesto delle imposte dirette erariali, ed al sesto dei proventi della provincia e del maggior ribasso.

Altra volta da questi banchi, allora meno spopolati, è vero, abbiamo combattuto il principio di questa

legge, poichè abbiamo ritenuto allora come pensiamo ora che i collettori del pubblico denaro, siano essi esattori, siano ricevitori, esercitano tale una funzione delicata, che non bastasse per questo il merito solo della cauzione e del maggior ribasso; no. Tuttavolta, giacchè da questa legge una quantità, forse la maggior parte de' miei colleghi, attendono non so quali tesori; e poichè essa è vecchia negli scaffali del Parlamento, sebbene nuova per le grazie fresche che recherà ai contribuenti, noi abbiamo detto: ebbene, che la prova si compia, che la patria si salvi!

Ma noi crediamo dover nostro di rilevare alcuni inconvenienti dalle disposizioni che la Commissione propone; ed è a quest'oggetto semplicemente che io m'indirizzerò non al ministro (perchè l'onorevole ministro sa quello che fa), ma alla Commissione. Io domando: ha pensato essa che gran quantità di capitali obbliga il paese ad immobilizzare, con questo sistema delle esattorie e dei ricevitori a cauzioni, che torna doppia, del sesto di ciò che riscuotono? Se io apro l'*Annuario* pubblicato nel 1870, alla pagina 842 trovo che le imposte dirette ammontano a 212,000,000; la sovrimposta comunale a 142,000,000 e la provinciale a 47,000,000, cosicchè noi ci troveremo di fronte per gli esattori ad un'immobilizzazione di un capitale di circa 50 milioni, e pei ricevitori generali all'immobilizzazione di circa altri 40 milioni che costituirebbero l'egregia somma di 90 milioni in complesso.

Vero è che l'onorevole ministro delle finanze propone un aumento di 150 milioni di carta a corso forzoso, e quindi la moneta non manca; ma gli onorevoli componenti la Giunta dividono anch'essi questa opinione, e, tra essi, anche quelli che io sono abituato a vedere su questi banchi? Hanno essi pensato alle conseguenze di questo fatto? La Commissione si spieghi! E c'è un'altra considerazione ancora. Crede essa la Commissione che sia poi tanto facile trovare in tutte le 68 provincie delle persone le quali possano dare una cauzione così vistosa? Io non lo credo. Mi si potrà rispondere: non sarà una persona, sarà una associazione di capitalisti. Bravo! Sarà una associazione industriale, la quale non produce valori, ma vive a spese dei contribuenti. Ciò detto, mi permetto di esporre alla Camera alcune cifre che ho potuto in fretta raccogliere in base di questo *Annuario* delle finanze pel 1870. Il ricevitore dovrebbe dare nientemeno che una cauzione della seguente importanza. Cito quella di poche provincie; è questione di conti e ciascuno se li potrà fare da sè, e riusciranno forse più grossi; ben inteso che la cauzione è accettata dalla legge solo per nove decimi del suo valore; ed io non ho avuto il tempo di aggiungere quest'altro decimo alle cifre che avrò l'onore di esporre alla Camera.

Per tal guisa, il ricevitore di Alessandria sarà obbligato di dare per cauzione, oltre quel decimo che aggiungerete voi se volete, 1,321,000 lire all'incirca